

RETRIBUZIONE e SOSTITUZIONI: la Cassazione su rivendicazione trattamento economico spettante al dirigente sostituto

SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DEL 18 OTTOBRE 2019, N. 26618

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente sanitario dipendente da un'azienda sanitaria siciliana, in relazione allo svolgimento delle mansioni di responsabile di una struttura complessa in sostituzione del titolare, collocato a riposo, ha chiesto all'amministrazione di appartenenza il riconoscimento in suo favore, per tutto il periodo di sostituzione, del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per il dirigente di struttura complessa.

Avverso il rigetto della sua domanda il predetto ha adito il Tribunale che pure rigettava la sua istanza.

Il dirigente sanitario si è allora rivolto alla Corte d'Appello che, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva la sua richiesta, rilevando che: "nell'ipotesi di sostituzione protratta continuativamente, come nella specie, per un periodo superiore ai dodici mesi (CCCL 8 giugno 2000, art. 18) spettasse al sostituto (non la titolarità giuridica dell'incarico ma) l'intero trattamento previsto per il sostituito e così, nella specie, quello di dirigente di struttura complessa (ciò in applicazione del principio generale di cui all'art. 36 Cost.)".

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'azienda sanitaria sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la norma contrattuale citata sia dettata per richiamare le aziende a ricoprire i posti vacanti, non certamente per mutare il trattamento retributivo ove l'incarico di sostituzione si protragga oltre i 12 mesi e che, nella specie, non era stato possibile procedere alla selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa perché l'atto aziendale che aveva portato all'assetto definitivo dell'azienda aveva completato il proprio iter amministrativo in un momento in cui vigeva il blocco delle assunzioni.

Con sentenza del 18 ottobre 2019, n. 26618 la Cassazione civile, sez. lavoro, ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, dando continuità all'orientamento espresso dalla stessa Corte con le decisioni nn. 3483/2019, 30912/2018, 28243/2018, 27121/2017, 584/2016, 15577/2015, nelle quali è stato affermato che "la sostituzione nell'incarico di dirigente... ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituto ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista nella disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost."